



COMUNE DI B A D O L A T O
Provincia di Catanzaro
C.so Umberto I, n.192 - 88060
C.F.- P.IVA 00164790792



**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI
CIMITERIALI**

*Redatto in adeguamento alla normativa statale vigente e alla legge regionale della Calabria 29 novembre 2019,
n. 48 e successive modifiche e integrazioni*

*Adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
n. ____ del _____*

AVVERTENZA REDAZIONALE

Il presente schema è predisposto quale testo organico di regolamento comunale. Le tariffe dei servizi cimiteriali, la modulistica, gli orari, i percorsi dei trasporti funebri, le modalità tecniche di gestione del cimitero, nonché le eventuali prescrizioni operative di dettaglio, sono disciplinati con separati atti dell'Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente regolamento.

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

TITOLO II – Depositi di osservazione, obitori, case funerarie e trasporti

TITOLO III – Cimiteri e operazioni cimiteriali

TITOLO IV – Concessioni cimiteriali

TITOLO V – Lavori privati nei cimiteri e attività funebre

TITOLO VI – Disposizioni varie, transitorie e finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, l'insieme dei servizi, delle funzioni e delle attività inerenti la polizia mortuaria, i servizi funebri di competenza comunale e la gestione del cimitero comunale, in conformità alla normativa statale vigente, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, al testo unico delle leggi sanitarie e alla legge regionale della Calabria 29 novembre 2019, n. 48, nel testo vigente.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare, la custodia e il trasporto delle salme e dei cadaveri, le modalità di sepoltura, le concessioni cimiteriali, la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri, le attività funebri, la vigilanza sul cimitero, nonché i rapporti fra l'Amministrazione, i concessionari e gli utenti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al cimitero comunale di Badolato, sito in località Mingiano, nonché ad eventuali ulteriori aree o strutture cimiteriali che dovessero essere istituite o acquisite secondo legge.

Art. 2 – Fonti e principi generali

1. L'azione amministrativa in materia funeraria e cimiteriale è esercitata nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, proporzionalità, economicità, efficacia, continuità del servizio, tutela della salute pubblica, dignità del defunto e rispetto dei sentimenti della pietà familiare.
2. Laddove la normativa statale o regionale sopravvenuta introduca disposizioni incompatibili con il presente regolamento, esse si applicano immediatamente, con conseguente disapplicazione delle clausole regolamentari contrastanti, fermo restando l'obbligo di successivo adeguamento formale del testo comunale.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le fonti statali e regionali vigenti, nonché gli atti amministrativi generali adottati dagli organi comunali competenti nei limiti del presente regolamento.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, i termini salma, cadavere, feretro, tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione, resti mortali, resti ossei, ceneri, urna cineraria, ossario, cinerario, loculo, celletta ossario, nicchia cineraria, sepoltura privata, concessione cimiteriale, attività funebre, casa funeraria e sala del commiato hanno il significato attribuito dalla normativa statale e regionale vigente.
2. Per ordine progressivo delle sepolture disponibili si intende l'ordine di assegnazione risultante dalla numerazione ufficiale dei manufatti e delle sepolture riportata nella mappa cimiteriale e nella relativa planimetria di servizio.

3. Per aventi titolo si intendono i soggetti legittimati, secondo legge o secondo il presente regolamento, a richiedere autorizzazioni, operazioni cimiteriali, concessioni, rinnovi, traslazioni, cremazioni, dispersioni o affidamenti di urne cinerarie.

Art. 4 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria attribuite al Comune sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale per i profili di competenza, nonché dai responsabili dei servizi comunali per gli atti gestionali.

2. Le autorizzazioni, i provvedimenti, le determinazioni, i contratti di concessione e gli altri atti amministrativi previsti dal presente regolamento sono adottati dal responsabile del servizio competente, fatto salvo quanto riservato dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento o da altri regolamenti comunali agli organi politici o all'ufficiale dello stato civile.

3. Per i profili igienico-sanitari restano ferme le competenze dell'Azienda Sanitaria Provinciale e delle altre autorità previste dall'ordinamento.

Art. 5 – Responsabilità

1. Il Comune cura l'ordine, la vigilanza, la custodia e il decoro del cimitero comunale e adotta le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo per le persone e per le cose, nei limiti derivanti dalla natura demaniale dei beni e dalle risorse disponibili.

2. Il Comune non risponde dei danni cagionati da terzi, da atti vandalici, da furti, da eventi naturali o da uso improprio di attrezzature, manufatti o percorsi da parte degli utenti o dei visitatori, salvo il caso di colpa o omissione imputabile all'Amministrazione.

3. Chiunque provochi danni a persone, a cose, a sepolture o a beni comunali all'interno del cimitero risponde civilmente, amministrativamente e penalmente secondo legge.

Art. 6 – Servizi gratuiti e servizi a pagamento

1. Sono gratuiti esclusivamente i servizi che la legge statale o regionale dichiara tali, nonché quelli espressamente qualificati gratuiti dal presente regolamento o da specifici atti del Comune adottati nei limiti delle norme vigenti.

2. Sono a pagamento, secondo le tariffe approvate dagli organi competenti, le concessioni cimiteriali, i rinnovi, le operazioni cimiteriali richieste dai privati, i depositi provvisori, le traslazioni, le estumulazioni straordinarie, le prestazioni non obbligatorie e ogni altro servizio non rientrante tra quelli gratuiti.

3. Resta salva la gratuità dei servizi minimi essenziali nei casi di indigenza, appartenenza a famiglia bisognosa o disinteresse dei familiari, secondo l'istruttoria e le verifiche demandate agli uffici comunali competenti.

Art. 7 – Atti e informazioni a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali competenti e, per quanto possibile, presso il cimitero e sul sito istituzionale dell'Ente, sono tenuti a disposizione del pubblico il presente regolamento, la planimetria

cimiteriale, l'elenco delle concessioni in scadenza, gli avvisi relativi alle operazioni ordinarie di esumazione ed estumulazione, nonché ogni altro atto la cui conoscenza sia utile agli interessati.

2. L'Amministrazione assicura forme adeguate di pubblicità e di conoscibilità degli atti generali, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e dei limiti connessi alla natura sensibile dei dati trattati.

3. Le richieste di accesso agli atti e di rilascio di copie sono trattate secondo la normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, trasparenza e protezione dei dati personali.

TITOLO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI, CASE FUNERARIE E TRASPORTI

Art. 8 – Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede, direttamente o nelle forme consentite dalla legge, a garantire il deposito di osservazione e l'obitorio, avvalendosi di locali e strutture conformi ai requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa vigente.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio avviene nei casi previsti dalla legge ed è disposta dall'autorità competente. In tali locali sono osservate le prescrizioni impartite dall'autorità sanitaria, dall'autorità giudiziaria o dagli uffici comunali competenti.
3. Durante il periodo di osservazione e di custodia è vietato l'accesso alle persone non autorizzate, salva la possibilità per i familiari di rendere omaggio al defunto secondo le modalità consentite dalle condizioni del luogo e dalle prescrizioni sanitarie.

Art. 9 – Case funerarie e sale del commiato

1. La realizzazione e l'esercizio di case funerarie e sale del commiato nel territorio comunale sono ammessi nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla normativa statale e regionale vigente, con particolare riguardo ai requisiti edilizi, igienico-sanitari, urbanistici e di compatibilità delle destinazioni d'uso.
2. Le relative attività sono subordinate ai titoli abilitativi previsti dalla legge e alle verifiche di competenza degli uffici comunali, dell'Azienda Sanitaria Provinciale e degli altri enti competenti.
3. Il presente regolamento non consente deroghe implicite ai requisiti stabiliti dalla legge regionale; le disposizioni comunali hanno funzione attuativa e di coordinamento amministrativo e non possono ridurre i livelli di tutela fissati dalle fonti sovraordinate.

Art. 10 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto, tumulato, inumato, cremato o trasportato se non racchiuso in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente in relazione al tipo di sepoltura, al mezzo di trasporto e alla destinazione finale.
2. In ciascun feretro può essere racchiuso un solo cadavere, salvo il caso della madre e del neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata di esso, quando la normativa ne consenta la collocazione in unica cassa.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro con abiti o lenzuola decorosi; in caso di malattie infettive, di rischio biologico o di contaminazione radioattiva, si osservano integralmente le prescrizioni impartite dall'autorità sanitaria.

Art. 11 – Verifica e chiusura del feretro

1. La verifica della conformità del feretro e la chiusura dello stesso avvengono secondo la normativa statale e regionale vigente, sotto la vigilanza e con gli adempimenti demandati ai soggetti competenti.

2. Il personale incaricato verifica la corrispondenza del feretro al tipo di trasporto e di sepoltura richiesto, nonché la regolare apposizione degli elementi identificativi del defunto.
3. Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze, il trasporto o la sepoltura non possono avere luogo fino alla regolarizzazione, salvo i provvedimenti urgenti imposti da ragioni sanitarie o di ordine pubblico.

Art. 12 – Caratteristiche dei feretri

1. La struttura e i materiali dei feretri devono essere conformi alle disposizioni vigenti per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti, anche con riferimento ai casi di trasferimento da o verso altri comuni o Stati esteri.
2. Per le inumazioni sono ammessi esclusivamente materiali idonei alla biodegradazione secondo legge; per le tumulazioni e per i trasporti che lo richiedono si applicano le prescrizioni relative alla doppia cassa e agli altri sistemi consentiti.
3. Per la cremazione possono essere impiegati esclusivamente materiali combustibili o sublimabili; gli elementi non consentiti devono essere rimossi prima dell'introduzione nel forno crematorio.

Art. 13 – Fornitura gratuita del feretro

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro nei casi in cui la legge preveda l'intervento obbligatorio a carico dell'ente, nonché nelle situazioni di accertata indigenza o disinteresse dei familiari, purché ricorrano i presupposti territoriali e soggettivi stabiliti dalla normativa vigente.
2. L'accertamento dello stato di bisogno o del disinteresse dei familiari è effettuato dagli uffici comunali competenti sulla base di idonea istruttoria.
3. La gratuità non si estende a servizi aggiuntivi, accessori o di natura non essenziale, salvo diversa espressa disposizione del Comune.

Art. 14 – Piastrina o supporto identificativo

1. Su ogni feretro deve essere apposta in modo indelebile una piastrina o altro supporto identificativo conforme alla normativa vigente, recante almeno il nome, il cognome, le date di nascita e di morte del defunto o, nei casi di identità ignota, i dati certi disponibili.
2. Analoga identificazione deve accompagnare urne cinerarie, cassette di resti ossei e altri contenitori destinati a permanere nel cimitero o ad essere trasportati fuori comune.
3. La corrispondenza tra i dati identificativi del contenitore e quelli risultanti dagli atti d'ufficio deve essere verificata dal personale incaricato prima della sepoltura, cremazione o consegna agli aventi titolo.

Art. 15 – Modalità del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si svolgono nel rispetto della dignità del defunto, della libertà di culto, dell'ordine pubblico, della sicurezza della circolazione e delle prescrizioni igienico-sanitarie, con i mezzi e con le modalità consentite dalla legge.

2. Il trasporto comprende il prelievo dal luogo del decesso o di osservazione, il trasferimento al luogo di eventuale commiato, alla chiesa o ad altro luogo in cui si svolgono le esequie, e il successivo trasferimento al cimitero, al crematorio o ad altra destinazione autorizzata.
3. I percorsi, gli orari e le modalità organizzative dei trasporti funebri possono essere disciplinati con ordinanza sindacale o con altri atti generali di competenza, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 16 – Norme generali sui trasporti

1. Ogni trasporto di cadavere, resti mortali, resti ossei o ceneri è subordinato al rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge e deve essere accompagnato dalla documentazione prescritta.
2. Il personale o l'impresa incaricata del trasporto assume la responsabilità del corretto svolgimento del servizio dal momento della presa in consegna fino alla consegna al destinatario o al personale addetto al cimitero o al crematorio.
3. All'arrivo nel cimitero o nella struttura di destinazione è redatto o comunque acquisito l'atto di consegna secondo le forme previste dalla normativa vigente e dall'organizzazione del servizio.

Art. 17 – Trasferimento di salma senza funerale

1. Il trasferimento della salma o del cadavere senza corteo e senza celebrazione del funerale è consentito nei casi previsti dalla legge, tra il luogo del decesso, il deposito di osservazione, l'obitorio, la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio o altro luogo autorizzato.
2. Tali trasferimenti avvengono in forma riservata e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e dei tempi di osservazione previsti dall'ordinamento.
3. Restano ferme le competenze dell'autorità giudiziaria e dell'autorità sanitaria nei casi di morte improvvisa, sospetta o dovuta a reato.

Art. 18 – Malattie infettive, rischio biologico e radioattività

1. Nel caso di decessi dovuti a malattie infettive-diffusive, o in presenza di rischio biologico o radioattivo, la custodia, il trasporto, la chiusura del feretro e la sepoltura si svolgono nel rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite dall'autorità sanitaria competente.
2. L'autorità sanitaria può limitare o vietare il corteo, imporre speciali cautele, disporre la riduzione dei tempi di permanenza e prescrivere specifici trattamenti sul cadavere o sul feretro.
3. Il personale addetto e le imprese funebri sono tenuti all'uso dei dispositivi di protezione e all'adozione dei protocolli previsti dalla normativa di settore.

Art. 19 – Trasporti per e da altri comuni o Stati esteri

1. Il trasporto di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri per o da altri comuni o Stati esteri è autorizzato secondo la disciplina statale, internazionale e regionale vigente.
2. Il Comune verifica la regolarità formale della documentazione prodotta per i trasporti in arrivo e in partenza e richiede, ove occorra, integrazioni o chiarimenti alle autorità o ai soggetti interessati.
3. Per i trasporti internazionali si applicano, oltre alle norme interne, le convenzioni e gli atti sovranazionali vigenti.

Art. 20 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto di ceneri, resti ossei e resti mortali è soggetto alle autorizzazioni prescritte dalla legge, ma non è assoggettato alle medesime misure igieniche previste per il trasporto di cadaveri, salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente.
2. Le urne cinerarie e le cassette di resti ossei devono essere idoneamente chiuse, identificate e confezionate in modo da garantirne integrità, riconoscibilità e rispetto.
3. Il Comune registra le movimentazioni in arrivo e in partenza ai fini dell'aggiornamento dei registri cimiteriali.

TITOLO III

CIMITERI E OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 21 – Cimitero comunale e vigilanza

1. Il Comune di Badolato provvede al servizio di seppellimento mediante il cimitero comunale sito in località Mingiano. L'eventuale istituzione, ampliamento, modifica o soppressione di ulteriori strutture cimiteriali avviene secondo la legge.
2. L'ordine, la vigilanza e la custodia del cimitero spettano al Comune, che vi provvede con personale proprio o nelle altre forme di gestione ammesse dall'ordinamento.
3. Per i profili igienico-sanitari il funzionamento del cimitero è sottoposto alla vigilanza dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

Art. 22 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero comunale sono ricevuti, salvo diversa destinazione richiesta dagli aventi titolo, i cadaveri delle persone decedute nel territorio comunale, i cadaveri delle persone residenti in Badolato ancorché decedute altrove, le persone nate nel Comune, nonché coloro che abbiano nel cimitero il coniuge, unito civilmente, convivente anagrafico o parenti entro il terzo grado già sepolti.
2. Sono altresì ammessi, indipendentemente dalla residenza o dal luogo del decesso, i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei e le ceneri destinati a sepolture private già legittimamente concesse nel cimitero comunale.
3. In casi eccezionali e debitamente motivati, il responsabile del servizio può autorizzare l'ammissione di ulteriori soggetti quando ricorrano particolari ragioni umanitarie, familiari o di interesse pubblico e ciò risulti compatibile con la capacità ricettiva del cimitero.

Art. 23 – Reparti e spazi cimiteriali

1. Nel cimitero sono individuati, in conformità alla planimetria e alla organizzazione del servizio, campi comuni per inumazione, blocchi di loculi, aree e manufatti per sepolture private, cellette ossario, nicchie cinerarie, ossario comune, cinerario comune, camera mortuaria, depositi tecnici e ogni altro spazio necessario alla corretta gestione del servizio.
2. Il Comune può istituire reparti speciali per culti diversi, per comunità straniere o per particolari esigenze previste dalla legge, previa verifica della compatibilità urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria.
3. La destinazione dei reparti e degli spazi risulta dalla planimetria e dagli atti interni di organizzazione del servizio; ogni uso difforme è vietato.

Art. 24 – Piano regolatore cimiteriale e mappa

1. Il Comune adotta e aggiorna il piano regolatore cimiteriale secondo la normativa vigente, tenendo conto dell'andamento della mortalità, della dinamica delle sepolture, del fabbisogno di aree e manufatti e delle prospettive di ampliamento e riuso.

2. Presso gli uffici comunali competenti è tenuta la planimetria cimiteriale, anche in formato informatico, contenente l'indicazione dei campi, dei manufatti, dei blocchi, dei viali e della numerazione delle sepolture.

3. La mappa cimiteriale costituisce il riferimento ufficiale per l'individuazione delle sepolture, per l'assegnazione dei loculi e per l'aggiornamento delle operazioni cimiteriali.

Art. 25 – Campi di inumazione

1. Il cimitero deve disporre di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie, organizzati in riquadri, filari e fosse secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla planimetria cimiteriale.

2. L'utilizzazione delle fosse avviene con criterio ordinato e continuativo, secondo la sequenza stabilita dal servizio, in modo da garantire regolarità delle operazioni, riconoscibilità delle sepolture e razionale impiego delle aree.

3. Le fosse devono rispettare le misure, le distanze e le caratteristiche prescritte dalla normativa statale e regionale.

Art. 26 – Inumazione

1. L'inumazione consiste nella sepoltura del feretro in terra nei campi a ciò destinati ed ha durata ordinaria di dieci anni, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge per casi particolari.

2. Ogni cadavere destinato a inumazione deve essere racchiuso in idonea cassa di legno o in altro contenitore ammesso dalla legge e deve essere collocato in fossa separata dalle altre, salvo i casi espressamente consentiti dall'ordinamento.

3. L'inumazione è eseguita dal personale addetto al cimitero, previa verifica dei titoli autorizzativi.

Art. 27 – Cippi, lapidi e segni funerari nei campi comuni

1. Ogni fossa nei campi comuni è contraddistinta da cippo, numero identificativo o altro segno funerario ammesso dall'organizzazione del servizio, con l'indicazione del defunto secondo le modalità fissate dal Comune.

2. Su richiesta degli aventi titolo possono essere autorizzate lapidi, copritomba o altri elementi ornamentali di dimensioni, forme e materiali compatibili con il decoro del cimitero, con la sicurezza e con la necessità di eseguire le operazioni cimiteriali.

3. La manutenzione dei segni funerari autorizzati compete ai familiari o agli aventi titolo; in caso di abbandono o pericolo il Comune diffida gli interessati e, in difetto, provvede d'ufficio.

Art. 28 – Tumulazione

1. La tumulazione consiste nella collocazione di feretri, cassette di resti ossei, resti mortali o urne cinerarie in loculi, tombe, cappelle, edicole, cellette o altri manufatti autorizzati.

2. Le tumulazioni avvengono esclusivamente in manufatti aventi caratteristiche costruttive conformi alla normativa vigente e ai titoli abilitativi eventualmente necessari.

3. Nel loculo occupato da feretro possono essere collocati, se la capienza lo consente e se la disciplina sanitaria lo permette, anche cassette di resti ossei e urne cinerarie, secondo le modalità stabilite dal servizio.

Art. 29 – Deposito provvisorio

1. In casi eccezionali e temporanei, debitamente giustificati, il responsabile del servizio può autorizzare il deposito provvisorio di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in idonei manufatti cimiteriali, previo pagamento della tariffa dovuta.

2. Il deposito provvisorio è ammesso, in particolare, quando la famiglia debba procedere a lavori su sepolture private, sia in corso il perfezionamento di una sepoltura definitiva o si renda necessario attendere la definizione di altri adempimenti autorizzativi.

3. Scaduto il termine assegnato senza regolarizzazione della posizione, il Comune diffida gli interessati e adotta i provvedimenti necessari per la sistemazione definitiva o per il recupero delle spese.

Art. 30 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono allo scadere del turno legale di inumazione o del diverso termine eventualmente previsto dalla legge per specifiche ipotesi.

2. Il responsabile del servizio predispone annualmente il programma delle esumazioni ordinarie e ne dà adeguata pubblicità mediante avvisi e pubblicazioni, con indicazione del campo interessato e del periodo di esecuzione.

3. Nel corso delle esumazioni il personale addetto accerta lo stato di mineralizzazione e provvede secondo legge alla raccolta dei resti ossei, alla reinumazione dei resti mortali non mineralizzati o alla loro destinazione alla cremazione, se richiesta e consentita.

Art. 31 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei casi previsti dalla legge, su ordine dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta degli aventi titolo, per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione.

2. Esse sono autorizzate dal responsabile del servizio nel rispetto delle condizioni temporali, sanitarie e procedurali previste dalla normativa vigente.

3. Quando il decesso sia dovuto a malattia infettiva-diffusiva o vi siano particolari rischi sanitari, l'operazione può essere eseguita solo previa osservanza delle prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Art. 32 – Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza della concessione o, nei casi consentiti dalla legge, decorso il periodo minimo di permanenza del feretro nel tumulo.

2. Il responsabile del servizio cura lo scadenzario delle concessioni e predispone il programma delle estumulazioni ordinarie, dandone comunicazione agli interessati con forme idonee.

3. All'esito dell'estumulazione si procede, a seconda dello stato dei resti e delle richieste degli aventi titolo, alla raccolta in cassetta ossario, alla cremazione, alla reinumazione o al collocamento in ossario comune.

Art. 33 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono consentite prima della scadenza della concessione nei casi previsti dalla legge, su ordine dell'autorità giudiziaria o su richiesta degli aventi titolo per trasferimento, ricongiungimento, cremazione o altre ragioni legittime.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio previa verifica della sussistenza del titolo, della disponibilità della nuova destinazione e del rispetto delle prescrizioni sanitarie.

3. Le spese sono a carico dei richiedenti, salvo i casi in cui la legge o un provvedimento dell'autorità ne disponga diversamente.

Art. 34 – Raccolta delle ossa e destinazione dei resti

1. Le ossa rinvenute in occasione di esumazioni ed estumulazioni sono raccolte e collocate in cassetta ossario, su richiesta degli aventi titolo, in sepoltura privata, celletta, loculo o altra destinazione consentita.

2. In mancanza di richiesta o di disponibilità di diversa sepoltura, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune; le ceneri non richieste sono collocate nel cinerario comune.

3. I resti mortali non completamente mineralizzati sono trattati secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, con priorità per le soluzioni che garantiscano decoro, legalità e razionale gestione degli spazi cimiteriali.

Art. 35 – Oggetti rinvenuti e materiali di risulta

1. Durante le operazioni cimiteriali gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti, ove richiesti o riconoscibili, sono consegnati agli aventi diritto previa redazione di verbale.

2. In difetto di richiesta, gli oggetti sono custoditi dal Comune per il tempo stabilito dagli atti organizzativi del servizio; decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede secondo legge.

3. I materiali e le opere insistenti sulle sepolture scadute, decadute o comunque da rimuovere restano acquisiti al patrimonio comunale, salvo richiesta di recupero nei termini assegnati e sempre che ciò non pregiudichi il servizio.

Art. 36 – Cremazione

1. La cremazione di cadaveri, resti mortali o resti ossei è autorizzata secondo la normativa statale e regionale vigente, sulla base della volontà del defunto o degli aventi titolo nei casi consentiti dalla legge.

2. Il Comune, ove non disponga di impianto crematorio, si avvale di strutture esterne autorizzate e cura gli adempimenti di competenza per il trasporto e per la destinazione finale delle ceneri.

3. La cremazione non può aver luogo in assenza della documentazione richiesta dalla legge, ivi compreso il nulla osta dell'autorità giudiziaria quando necessario.

Art. 37 – Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in urna cineraria sigillata, recante i dati identificativi del defunto, secondo quanto previsto dalla legge.
2. L'urna cineraria può essere collocata in cimitero, in sepoltura privata, in nicchia o celletta, affidata ai familiari o oggetto di dispersione, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Ogni consegna, traslazione, affidamento, rientro o dispersione deve risultare da apposito verbale o da altro atto previsto dall'ordinamento.

Art. 38 – Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento familiare dell'urna cineraria e la dispersione delle ceneri sono ammessi esclusivamente nei casi, nei luoghi e con le modalità previste dalla normativa statale e regionale vigente.
2. Il Comune cura gli adempimenti di competenza, verifica la sussistenza del titolo, acquisisce le dichiarazioni necessarie e registra il luogo di destinazione o di conservazione delle ceneri.
3. In caso di cessazione dell'affidamento, di perdita del titolo, di trasferimento non autorizzato o di altra irregolarità, il Comune dispone il rientro dell'urna nel cimitero o adotta gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 39 – Orario del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Sindaco o dal responsabile del servizio con apposito provvedimento, tenendo conto delle esigenze stagionali, di servizio e di sicurezza.
2. L'ingresso dei visitatori è consentito fino a breve tempo prima dell'orario di chiusura; fuori dall'orario ordinario l'accesso è ammesso solo per motivi autorizzati di servizio o per comprovate ragioni eccezionali.
3. Per esigenze di manutenzione, sicurezza, ordine pubblico, eventi atmosferici o svolgimento di particolari operazioni cimiteriali, l'accesso può essere temporaneamente limitato o sospeso.

Art. 40 – Divieti e comportamento dei visitatori

1. Nel cimitero è vietato compiere atti o tenere comportamenti incompatibili con il carattere del luogo, con la dignità dei defunti, con il rispetto dovuto ai visitatori e con il regolare svolgimento del servizio.
2. In particolare è vietato danneggiare tombe o beni comuni, abbandonare rifiuti fuori dagli spazi dedicati, introdurre veicoli non autorizzati, effettuare commercio o propaganda, fotografare o filmare operazioni cimiteriali senza autorizzazione, disturbare le cerimonie o svolgere attività indecorose.
3. Il personale addetto può allontanare chiunque tenga comportamenti contrari al presente regolamento e richiedere, se necessario, l'intervento della polizia locale o delle forze dell'ordine.

TITOLO IV

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 41 – Natura delle concessioni

1. Le sepolture private nei cimiteri comunali sono oggetto di concessione amministrativa di beni demaniali. La concessione attribuisce un diritto d'uso temporaneo e revocabile nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento e non comporta alcun trasferimento di proprietà del suolo o del manufatto.
2. Ogni concessione deve risultare da apposito atto contenente l'identificazione della sepoltura, la durata, il nominativo del concessionario, gli aventi diritto, gli obblighi manutentivi, le cause di decadenza e le condizioni economiche applicabili.
3. Il diritto di concessione non è commerciabile, non è cedibile tra privati, non è pignorabile e non può essere oggetto di atti speculativi o di interposizione fittizia.

Art. 42 – Tipologie di sepolture private

1. Le concessioni possono riguardare loculi individuali, cellette ossario, nicchie cinerarie, aree per tombe di famiglia, cappelle, edicole, arcate, tombe a più posti e altri manufatti compatibili con il piano regolatore cimiteriale e con le capacità ricettive del cimitero.
2. Il Comune determina, con i propri atti programmatici e con la planimetria cimiteriale, la consistenza e la localizzazione delle diverse tipologie di sepolture private disponibili.
3. Le concessioni per aree o manufatti destinati a tombe di famiglia sono subordinate, oltre che al pagamento del canone, al rispetto dei titoli edilizi e delle prescrizioni tecniche eventualmente richieste.

Art. 43 – Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni è determinata dal presente regolamento e dagli atti di concessione, nel rispetto della normativa vigente e della natura del manufatto.
2. Salvo diversa previsione di legge o delle concessioni pregresse, la durata è stabilita in anni venticinque per i loculi individuali, in anni trent'anni per le cellette ossario e per le nicchie cinerarie, e in anni novantanove per le aree e i manufatti destinati a sepolture familiari o collettive.
3. La decorrenza della concessione coincide, salvo diversa espressa previsione dell'atto, con la data di stipula o con la data della prima tumulazione se anteriore.

Art. 44 – Rinnovo e proroga

1. Alla scadenza, le concessioni possono essere rinnovate o prorogate solo se il presente regolamento lo consente, se sussiste disponibilità amministrativa del manufatto e se la domanda è presentata dagli aventi titolo entro i termini stabiliti dal servizio.
2. Il rinnovo non costituisce diritto automatico del concessionario, ma richiede una nuova valutazione di conformità al pubblico interesse, alla capacità ricettiva del cimitero, alla regolarità della posizione amministrativa e al pagamento delle tariffe dovute.

3. Per garantire il rispetto dei tempi minimi di tumulazione del feretro, il Comune può consentire proroghe tecniche di durata contenuta, nei limiti strettamente necessari e secondo tariffa.

Art. 45 – Soggetti legittimati a richiedere la concessione

1. La concessione di sepolture individuali può essere richiesta dagli aventi titolo al seppellimento del defunto, nonché dai soggetti legittimati a disporre dei resti mortali, dei resti ossei o delle ceneri.

2. La concessione di aree o manufatti a uso familiare può essere richiesta dal soggetto che intenda costituire un sepolcro per sé e per la propria famiglia, nei limiti e alle condizioni del presente regolamento.

3. Le domande devono contenere le generalità del richiedente, il titolo legittimante, l'indicazione della sepoltura richiesta e ogni ulteriore elemento necessario all'istruttoria.

Art. 46 – Regola generale per la concessione dei loculi individuali

1. La concessione dei loculi individuali è ammessa esclusivamente in presenza del feretro del defunto, ovvero, nei casi consentiti dalla legge e dal presente regolamento, per la tumulazione di resti mortali, cassette ossario o urne cinerarie quando il manufatto sia destinato a tale uso.

2. È esclusa, per i loculi individuali, la prenotazione a favore di persone ancora in vita, nonché ogni forma di accantonamento nominativo preventivo, salvo quanto previsto per i sepolcri familiari già legittimamente costituiti e per i diritti già perfezionati sotto il vigore della disciplina previgente ai sensi delle norme transitorie.

3. Ogni clausola o prassi amministrativa incompatibile con il presente articolo si intende abrogata dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

Art. 47 – Criterio di assegnazione dei loculi

1. L'assegnazione dei loculi disponibili avviene secondo l'ordine progressivo risultante dalla mappa e dalla numerazione ufficiale cimiteriale, seguendo, per ciascun blocco o corpo di fabbrica, il criterio materiale di scorrimento da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto, salvo che la planimetria o le esigenze costruttive impongano una diversa numerazione ufficiale previamente approvata.

2. Il criterio progressivo ha carattere vincolante per l'ufficio e costituisce applicazione uniforme del principio di imparzialità. Non sono ammesse deroghe discrezionali, preferenze personali o assegnazioni in ordine diverso, salvo i soli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

3. In presenza di più domande riferite alla medesima giornata o di situazioni contestuali, la priorità è determinata dalla data e dall'ora di presentazione dell'istanza o, se necessario, dalla data del decesso o da altro criterio oggettivo previamente verbalizzato dal servizio.

Art. 48 – Casi particolari di assegnazione

1. Nel caso di tumulazione di resti o ceneri in loculi individuali privi di feretro, il servizio applica il medesimo criterio progressivo di cui all'articolo precedente, salva la necessità di utilizzare specifici manufatti destinati per tipologia o capienza a tali collocazioni.

2. Nei sepolcri di famiglia o nei manufatti plurimi, l'ordine di collocazione interna è demandato al concessionario o agli aventi diritto, nei limiti della capienza, della sicurezza, delle prescrizioni sanitarie e di quanto risultante dagli atti di concessione.

3. Le eccezioni motivate da ragioni tecniche, strutturali, conservative o di sicurezza devono essere espressamente verbalizzate dal servizio e non possono trasformarsi in deroga generalizzata ai criteri di assegnazione.

Art. 49 – Uso delle sepolture private

1. Salvo diverse e legittime previsioni dell'atto concessorio, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato al concessionario, al coniuge, alla persona unita civilmente, al convivente anagrafico, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali, agli affini e agli altri soggetti indicati nel presente regolamento o nell'atto di concessione.

2. Per le tombe di famiglia o collettive, il concessionario può autorizzare, nei limiti consentiti, la tumulazione di ulteriori soggetti legati da particolari vincoli affettivi o di convivenza, purché ciò sia previsto o non escluso dall'atto di concessione e non contrasti con la capienza e la destinazione del sepolcro.

3. Restano escluse le utilizzazioni speculative, il subaffitto, la cessione del posto e ogni uso diverso dalla destinazione funeraria.

Art. 50 – Subentro nella concessione

1. In caso di morte del concessionario, gli aventi causa sono tenuti a darne comunicazione al Comune e a richiedere l'aggiornamento dell'intestazione della concessione entro il termine stabilito dagli uffici.

2. Gli aventi diritto devono designare un referente unico per i rapporti con il Comune, ferma restando la contitolarità sostanziale dei diritti d'uso secondo legge.

3. Il mancato aggiornamento dell'intestazione non impedisce al Comune di assumere i provvedimenti necessari alla gestione del servizio, ma costituisce irregolarità suscettibile di diffida e, nei casi più gravi o persistenti, di decadenza.

Art. 51 – Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private, delle lapidi, degli arredi e delle opere realizzate dai concessionari incombe agli stessi o ai loro aventi causa.

2. I concessionari devono mantenere le sepolture in condizioni di sicurezza, decoro, pulizia e stabilità, evitando situazioni di degrado o di pericolo per il pubblico e per il personale addetto.

3. Quando il manufatto presenti condizioni di precarietà o abbandono, il Comune diffida gli interessati a provvedere entro un termine congruo; in caso di inottemperanza, adotta i provvedimenti sostitutivi e recupera le spese, salva la decadenza della concessione nei casi previsti.

Art. 52 – Canoni, tariffe e spese

1. Le concessioni, i rinnovi, le proroghe, i subentri e le operazioni connesse sono subordinati al pagamento dei canoni, diritti e tariffe stabiliti dagli organi competenti.
2. Il mancato pagamento delle somme dovute impedisce il perfezionamento dell'atto richiesto e può dar luogo, nei casi espressamente previsti, a diffida, decadenza o recupero coattivo.
3. Il pagamento delle somme non sana eventuali carenze di titolo o violazioni sostanziali della disciplina cimiteriale.

Art. 53 – Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario o i suoi aventi diritto possono rinunciare alla concessione nei casi e nei limiti previsti dal presente regolamento, purché la sepoltura sia libera o sia resa libera con oneri a carico dei richiedenti.
2. La rinuncia deve essere espressa in forma scritta e non può essere sottoposta a condizioni incompatibili con la natura pubblicistica del rapporto concessorio.
3. Eventuali rimborsi sono ammessi solo nei casi espressamente previsti dagli atti generali dell'Ente e secondo criteri oggettivi e predeterminati.

Art. 54 – Revoca

1. Per sopravvenute e comprovate esigenze di pubblico interesse, di ampliamento, di diversa sistemazione del cimitero o di tutela della sicurezza e della salute pubblica, il Comune può revocare le concessioni nei casi consentiti dalla legge.
2. In caso di revoca, il Comune assicura agli aventi diritto una sistemazione equivalente per la durata residua del rapporto, ove materialmente possibile, nonché l'esecuzione delle operazioni di traslazione necessarie secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
3. Della revoca è data comunicazione agli interessati o, quando ciò non sia possibile, mediante adeguate forme di pubblicità.

Art. 55 – Decadenza

1. La decadenza della concessione è dichiarata, previa diffida ove necessaria, nei casi di grave inadempimento degli obblighi concessori, di uso diverso dalla destinazione, di cessione vietata, di mancata occupazione del loculo entro i termini fissati per la sepoltura richiesta, di persistente stato di abbandono o di mancata esecuzione delle opere prescritte.
2. Costituisce causa di decadenza anche la violazione del divieto di prenotazione o accaparramento di loculi individuali in contrasto con il presente regolamento, nonché l'ottenimento o il mantenimento della concessione mediante dichiarazioni false o reticenti.
3. Pronunciata la decadenza, il Comune dispone sulla destinazione delle spoglie, dei manufatti e dei materiali, nel rispetto della legge e della pietà dei defunti.

Art. 56 – Estinzione della concessione

1. La concessione si estingue per scadenza del termine, per soppressione del cimitero nei casi di legge, per revoca, per decadenza o per rinuncia validamente accettata dal Comune.
2. Allo scadere della concessione, in assenza di rinnovo o di diversa sistemazione richiesta dagli aventi titolo, il Comune procede secondo legge alle operazioni necessarie per liberare il manufatto e per la destinazione dei resti, previa idonea comunicazione.
3. Le sepolture estinte rientrano nella piena disponibilità del Comune.

Art. 57 – Concessioni pregresse e rapporti in corso

1. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate, per quanto attiene alla durata originaria, dal titolo che le ha costituite, salvo quanto diversamente disposto dalla legge e dalle norme di ordine pubblico del presente regolamento.
2. Le clausole dei rapporti pregressi incompatibili con norme imperative sopravvenute o con i principi inderogabili del presente regolamento cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.
3. Il Comune può procedere alla ricognizione amministrativa delle concessioni pregresse al fine di regolarizzare intestazioni, dati identificativi, planimetrie e posizioni economiche.

Art. 58 – Disciplina transitoria delle pregresse prenotazioni di loculi

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di poter essere presentate nuove istanze di prenotazione di loculi a favore di persone in vita.
2. Le posizioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del regolamento, fondate su atti espressi, pagamento integrale o altra situazione giuridica consolidata secondo la disciplina previgente, sono fatte salve previa verifica d'ufficio della loro effettiva esistenza, regolarità e riferibilità a specifici manufatti.
3. Le semplici domande, manifestazioni d'interesse o prenotazioni non perfezionate con titolo idoneo e con gli adempimenti essenziali richiesti dalla disciplina previgente non costituiscono diritto quesito e decadono di diritto, con eventuale restituzione delle somme non dovute secondo gli esiti dell'istruttoria.

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 59 – Accesso delle imprese e degli operatori

1. L'accesso al cimitero delle imprese incaricate di lavori, manutenzioni, trasporti o servizi funerari è consentito nei limiti delle autorizzazioni e delle prescrizioni impartite dal Comune.
2. Le imprese devono essere in possesso dei requisiti di legge e osservare gli orari, i percorsi, le modalità di deposito dei materiali, le norme di sicurezza e ogni altra prescrizione dettata dagli uffici competenti.
3. Il Comune può sospendere o limitare l'accesso in caso di violazioni, pericolo, intralcio al servizio o inosservanza delle prescrizioni impartite.

Art. 60 – Autorizzazioni per opere su sepolture private

1. La costruzione, modifica, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento di sepolture private sono subordinati ai titoli, alle autorizzazioni e ai controlli previsti dalla normativa edilizia, cimiteriale e dal presente regolamento.
2. I progetti devono rispettare le dimensioni, i materiali, i profili estetici, le distanze, le condizioni statiche e le prescrizioni tecniche fissate dal Comune e dalla normativa vigente.
3. L'ufficio competente può impartire prescrizioni esecutive e fissare termini per l'ultimazione dei lavori e per il ripristino dei luoghi.

Art. 61 – Cautele durante i lavori

1. Chi esegue lavori nel cimitero deve adottare tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza, del decoro, della pulizia e della regolarità del servizio, evitando danni ai manufatti, alle aree comuni e alle sepolture vicine.
2. I materiali devono essere introdotti, depositati e rimossi secondo le modalità stabilite dal servizio; gli scavi, i ponteggi e le aree di cantiere devono essere adeguatamente delimitati e segnalati.
3. Al termine dei lavori l'impresa o il concessionario devono provvedere alla completa pulizia dell'area e al ripristino di ogni eventuale danno cagionato.

Art. 62 – Sospensione dei lavori e periodi sensibili

1. Il Comune può disporre la sospensione totale o parziale dei lavori nel cimitero in occasione della commemorazione dei defunti, di celebrazioni particolari, di operazioni cimiteriali complesse o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
2. Nei periodi indicati dal servizio, le imprese devono lasciare i luoghi in condizioni di pieno decoro e sicurezza, senza materiali sparsi, impalcature pericolose o attrezzature che intralcino il passaggio dei visitatori.
3. La violazione delle disposizioni impartite comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e amministrativi consentiti dalla legge.

Art. 63 – Vigilanza sui lavori

1. La vigilanza sui lavori privati nel cimitero compete agli uffici comunali per i rispettivi profili di competenza e, ove necessario, all’Azienda Sanitaria Provinciale e agli altri enti preposti.
2. Qualora siano riscontrate opere abusive, difformi o pericolose, il Comune ordina la sospensione dei lavori, l’adeguamento, la rimozione o la demolizione secondo la normativa applicabile.
3. Le spese per gli interventi conseguenti restano a carico dei responsabili.

Art. 64 – Personale addetto al cimitero

1. Il personale addetto al cimitero è tenuto a mantenere un comportamento dignitoso, imparziale e rispettoso verso il pubblico, i defunti e i luoghi, ad osservare il presente regolamento e a farlo osservare nei limiti delle proprie attribuzioni.
2. È fatto divieto al personale di svolgere attività private non autorizzate all’interno del cimitero, di percepire compensi o regalie, di favorire imprese o utenti, di appropriarsi di oggetti rinvenuti o di porre in essere comportamenti incompatibili con la funzione svolta.
3. Le violazioni costituiscono illecito disciplinare, oltre alle eventuali responsabilità civili, amministrative o penali.

Art. 65 – Attività funebre

1. L’attività funebre nel territorio comunale è esercitata dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa statale e dalla legge regionale della Calabria in materia funeraria e di polizia mortuaria.
2. Le imprese funebri operano in regime di libera concorrenza nel rispetto della legge, della correttezza professionale, della dignità del lutto e della libertà di scelta delle famiglie.
3. Il Comune esercita le funzioni amministrative e di vigilanza di propria competenza senza interferire nelle scelte dell’utenza e senza attribuire posizioni privilegiate ad alcun operatore.

Art. 66 – Obblighi delle imprese funebri

1. Le imprese funebri devono mantenere i requisiti soggettivi, organizzativi e professionali prescritti dalla legge, osservare gli obblighi informativi verso l’utenza e svolgere l’attività con correttezza, trasparenza e rispetto della normativa sulla privacy.
2. Esse devono rilasciare preventivi e documentazione chiara, evitare pratiche commerciali scorrette, utilizzare personale regolarmente impiegato e mezzi autorizzati, nonché rispettare le prescrizioni del presente regolamento e degli atti comunali di organizzazione del servizio.
3. Ogni variazione rilevante ai fini dei requisiti o dei titoli abilitativi deve essere comunicata secondo la disciplina vigente.

Art. 67 – Divieti per le imprese funebri

1. È vietato alle imprese funebri accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, fare intermediazione illecita, sostare senza titolo in luoghi pubblici o sanitari al fine di procacciarsi clientela, offrire utilità indebite o utilizzare informazioni riservate acquisite in ragione del decesso.

2. È altresì vietato sospendere servizi già assunti per controversie economiche con i familiari, porre in essere pubblicità offensiva del decoro del lutto o utilizzare il cimitero per finalità commerciali diverse da quelle strettamente connesse ai servizi autorizzati.

3. Le violazioni rilevanti sono segnalate alle autorità competenti per i provvedimenti di rispettiva competenza.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 68 – Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri o benemeriti

1. Con deliberazione dell'organo competente il Comune può riservare, in via eccezionale, specifiche sepolture o aree del cimitero alla tumulazione di cittadini che si siano distinti per altissimi meriti civili, culturali, sociali, istituzionali o per speciali servizi resi alla comunità locale.
2. L'assegnazione gratuita costituisce deroga eccezionale e deve essere motivata in modo puntuale in relazione al pubblico interesse perseguito e alla compatibilità con la capacità ricettiva del cimitero.
3. Restano a carico del Comune o degli aventi titolo gli oneri manutentivi secondo quanto stabilito nel provvedimento di assegnazione.

Art. 69 – Mappa e registri cimiteriali

1. Il servizio di polizia mortuaria tiene e aggiorna la mappa cimiteriale, il registro giornaliero delle operazioni cimiteriali, lo schedario dei defunti e lo scadenziario delle concessioni, anche con strumenti informatici.
2. Tali registri costituiscono documentazione amministrativa ufficiale e devono consentire la pronta individuazione del defunto, della sepoltura, del concessionario, delle operazioni eseguite e della situazione giuridica del manufatto.
3. Ogni operazione di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, cremazione, affidamento, dispersione o rientro delle ceneri deve essere tempestivamente annotata.

Art. 70 – Tutela dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connessi ai servizi di polizia mortuaria è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei principi di pertinenza, minimizzazione e proporzionalità.
2. La pubblicazione di elenchi, avvisi o comunicazioni è limitata ai dati strettamente necessari all'identificazione delle posizioni interessate e alla tutela degli aventi diritto e del pubblico interesse.
3. Le richieste di informazioni sullo stato delle sepolture e delle operazioni sono soddisfatte compatibilmente con i limiti posti dalla normativa sulla riservatezza.

Art. 71 – Contestazioni tra privati

1. Chi richiede un servizio, un'autorizzazione, una concessione, un rinnovo, una traslazione o altra attività disciplinata dal presente regolamento si presume agisca con il consenso degli aventi titolo, salvo prova contraria.
2. In presenza di contestazioni tra privati su diritti, rapporti familiari, qualità di avente titolo o destinazione delle spoglie, il Comune si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto accordo documentato tra le parti oppure intervenga provvedimento dell'autorità competente.

3. Resta salva l'adozione di misure urgenti e indifferibili quando lo impongano ragioni sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico.

Art. 72 – Poteri del responsabile del servizio

1. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria adotta tutti gli atti e i provvedimenti gestionali previsti dal presente regolamento, inclusi i contratti di concessione, i rinnovi, le autorizzazioni di competenza, i programmi di esumazione ed estumulazione e gli atti esecutivi necessari alla gestione del servizio.

2. Per le situazioni non espressamente disciplinate dal presente regolamento, il responsabile del servizio opera sulla base della normativa vigente e degli atti di indirizzo degli organi competenti, evitando di introdurre con atti gestionali criteri innovativi di natura sostanzialmente regolamentare.

3. Quando si renda necessario dettare criteri generali nuovi o integrare stabilmente la disciplina di dettaglio, occorre il previo intervento dell'organo competente mediante atto regolamentare o di indirizzo generale.

Art. 73 – Sanzioni e provvedimenti amministrativi

1. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste da normative speciali, le violazioni del presente regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e degli ulteriori provvedimenti di competenza del Comune, quali diffida, sospensione, allontanamento, decadenza o recupero delle spese.

2. Quando la violazione integri profili di competenza di altre autorità, il Comune trasmette gli atti agli enti o uffici competenti.

3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuati secondo la normativa vigente.

Art. 74 – Norme transitorie

1. Entro un congruo termine dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio cura la ricognizione delle concessioni in essere, l'aggiornamento della mappa cimiteriale, la regolarizzazione delle intestazioni incomplete e la verifica delle pregresse posizioni derivanti dalla disciplina abrogata.

2. Fino al completamento della ricognizione restano utilizzabili, in quanto compatibili, i registri, gli archivi e le planimetrie già esistenti, ferma la prevalenza delle disposizioni del presente regolamento.

3. Gli uffici predispongono, ove necessario, modulistica aggiornata, schemi di concessione, avvisi e disposizioni operative coerenti con il nuovo testo regolamentare.

Art. 75 – Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con esso e, in particolare, le norme del previgente regolamento di polizia mortuaria che consentivano la prenotazione di loculi individuali a favore di persone ancora in vita.

2. Restano fermi soltanto gli effetti dei rapporti già perfezionati e fatti salvi dalle specifiche norme transitorie del presente testo.

3. Le disposizioni meramente attuative o organizzative adottate in forza del regolamento previgente restano efficaci nei limiti della loro compatibilità con il presente regolamento fino alla loro sostituzione.

Art. 76 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte dell'organo competente.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia funeraria, di polizia mortuaria, di attività funebre, di procedimento amministrativo, di tutela sanitaria, di edilizia e di demanio comunale.

3. Il Comune provvede periodicamente all'aggiornamento del presente regolamento in relazione all'evoluzione normativa e alle esigenze concrete del territorio di Badolato.